

Andrea Zorzi

Conflitto e costituzione nell'Italia comunale

[A stampa in *Anthony Molho's Festschrift*, Firenze, Olschki, 2009, pp. 321-342 © dell'autore –
Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

ANDREA ZORZI

CONFLITTO E COSTITUZIONE NELL'ITALIA COMUNALE

1. Gli studi sull'Italia comunale hanno finora sostanzialmente eluso una questione interpretativa che può essere posta con un semplice interrogativo: come mai una società così apparentemente conflittuale e violenta, lacerata da divisioni e discordie, fu capace di mostrare una durevole capacità di tenuta degli ordinamenti politici e di praticare forme di competizione consensuali?

Credo che la risposta non possa essere data guardando alla politica solo in termini tradizionalmente centrati sul ruolo delle istituzioni e sulle manifestazioni ideologiche: non è forse un caso, infatti, che gli storici che hanno condotto studi in questa direzione ne abbiano dato un'interpretazione in termini di 'crisi' degli ordinamenti comunali. Elementi importanti di riflessione possono venire invece dall'analisi dei meccanismi meno formalizzati del pluralismo e della varietà delle relazioni politiche. La consapevolezza che le logiche della politica si esprimano perlomeno su un duplice registro, il livello di superficie della *politics*, quale manifestazione discorsiva delle contrapposizioni ideologiche, e il livello più profondo della *policy*, quale area dei conflitti veri, praticati dai gruppi sociali, può indirizzare anche gli storici verso un'analisi più affinata.¹ Le istituzioni e le ideologie non riflettono infatti l'intero dominio della politica: ad esso appartengono anche ambiti diversi, costituiti dalle strategie degli attori per conseguire e mantenere il potere, dalle reti di relazione che strutturano la vita quotidiana, dai modelli culturali e dai campi sociali, dalle pratiche sociali legittimate.²

¹ Cfr. J.S. DRYZEK, *Discursive democracy. Politics, policy, and political science*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; R.A. DAHL, *On democracy*, New Haven, Yale University Press, 1998.

² Rinvio a pochi testi di riferimento: P. BOURDIEU, *Esquisse d'une théorie de la pratique. Précédé de trois études d'ethnologie kabyle*, Genève, Droz, 1972; J. BOISSEVAIN, *Friends of friends. Networks, manipulators and coalitions*, Oxford, Basil Blackwell, 1974; M. FOUCAULT, *Microfisica del potere*, Torino, Einaudi, 1977; J. VINCENT, *Anthropology and politics. Visions, traditions, and trends*, Tucson, University of Arizona Press, 1990, pp. 308-430; T.C. LEWELLEN, *Political anthropology. An introduction*, Westport, Praeger, 2003, pp. 95-110; A.M. HESPANHA, *Storia delle istituzioni politiche*, Milano, Jaca Book, 1993; e ID., *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna, Il Mulino, 1997.

L'Italia comunale rappresenta un caso esemplare di società complessa dove i modi istituzionali interagivano con pratiche informali dell'azione politica. L'analisi degli aspetti di informalità del legame sociale e delle pratiche del potere ha dimostrato di poter contribuire a rinnovare le ricerche su altre società del passato.³ Si tratta allora, anche per quella comunale, di allargare lo sguardo a comprendere tutti quegli aspetti che non si riconducevano per linea diretta alla sfera del *publicum* e del *commune*, e che pure erano tanta parte della vita di relazione, dei sentimenti e dei modi di pensare dei *cives*. Concentrare l'attenzione solo sulle istituzioni partecipative, sulle forme di convivenza e sulle ideologie impennate sulla tradizione della *res publica*, rischia infatti di impoverire di senso l'interpretazione dei modi della politica nell'Italia comunale, che furono più variegati di quanto non siano stati descritti finora. Accanto all'universo delle virtù civiche – espressione di una *politics* elaborata peraltro, come vedremo, intorno a valori non assoluti – ebbero infatti uno spazio non piccolo anche le dimensioni informali della politica, il dipanarsi di una *policy* fondata sulle relazioni di amicizia e inimicizia, e sui valori dell'onore dell'individuo e dei lignaggi.

Cercare di cogliere la pluralità di dimensioni che la politica assunse nelle pratiche e nelle rappresentazioni del potere, indagando in primo luogo le forme e gli strumenti di espressione e di elaborazione della violenza, i modi e le culture attraverso i quali i conflitti furono praticati, gestiti e rappresentati,⁴ può consentire di rivisitare una storia politica dell'Italia comunale intesa nella sola chiave predominante del repubblicanesimo. Nota bene: non si intende postulare qui una «raffigurazione riduttiva dell'esperienza comunale»,⁵ bensì una sua comprensione più ricca e articolata, che aiuti a coglierne la varietà degli elementi in gioco e la pluralità delle forme della politica. Esplorando, in altri termini, la natura 'costituzionale' del conflitto.⁶

³ Per esempio, sulla società signorile dei secoli centrali del medioevo o sugli stati territoriali italiani: cfr. D. BARTHÉLEMY, *Chevaliers et miracles. La violence et le sacré dans la société féodale*, Paris, Colin, 2004; *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma, Viella, 2005.

⁴ Sui fondamenti violenti della politica, sull'endiadi amico-nemico: cfr. C. SCHMITT, *Le categorie del 'politico'. Saggi di teoria politica*, Bologna, Il Mulino, 1972; J. FREUND, *Il terzo, il nemico, il conflitto. Materiali per una teoria del politico*, Milano, Giuffrè, 1995, in particolare *L'amico e il nemico: un presupposto del politico*, *ivi*, pp. 47-154; *Amicus (inimicus) hostis. Le radici concettuali della conflittualità 'privata' e della conflittualità 'politica'*, a cura di G. Miglio, Milano, Giuffrè, 1992, in particolare P.P. PORTINARO, *Materiali per una storicizzazione della coppia 'amico-nemico'*, *ivi*, pp. 219-310.

⁵ M. ASCHERI, *Città-Stato e Comuni: qualche problema storiografico*, «Le carte e la storia», V, 1999, p. 25.

⁶ Intesa nei termini strutturali e antropologici proposti da O. BRUNNER, *Il concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del medioevo*, in *Id.*, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano, Vita e Pensiero, 1970, pp. 1-20. Sui temi della faida come modo ricono-

2. Le città comunali italiane sono state considerate a lungo, infatti, come i luoghi in cui dopo molti secoli riemerse in Occidente la tradizione antica della *res publica*, dando vita a realizzazioni politiche e sociali che una duratura corrente di studi ha interpretato, anche in tempi recenti, come la prima tappa dell'affermazione del costituzionalismo, del parlamentarismo e del pensiero politico moderno europei.⁷

La riscoperta dei valori dell'età classica che ebbe luogo nei comuni italiani tra XII e XIV secolo è stata intesa come elemento distintivo e peculiare delle città e della storia italiana da una venerabile tradizione di studiosi. Basti ricordare come già due secoli fa, fra Rivoluzione e Restaurazione, un intellettuale liberale come Simonde de Sismondi dedicò loro una ponderosa *Histoire des républiques italiennes du moyen âge*⁸ per sottolineare la grandezza (anche economica e sociale) dell'Italia nell'età dei liberi comuni di contro alla sua successiva decadenza (anche morale) nell'epoca dei principati e della Controriforma. Anche nell'ambito della tradizione anglosassone – come è noto – la novità e l'importanza delle idee e delle pratiche elaborate nelle città comunali italiane sono state indicate come il fondamento dell'esperienza repubblicana poi migrata in altri paesi, dando vita al paradigma, culturale oltre che politico, della “Western civilization”.⁹

Gli storici delle città comunali hanno messo in evidenza come la politica vi venne riscoprendo – dapprima sulla scia della retorica ciceroniana e poi del pensiero aristotelico – l'arte di governare la città con giustizia, per la libertà dei cittadini e la pace della comunità, e di educare il buon governante, anche

sciuto legittimo di soluzione delle controversie, cfr. ID., *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Wien, 1965.

⁷ Cfr., per esempio, M. ASCHERI, *Le città-Stato. Le radici del municipalismo e del repubblicanesimo italiani*, Bologna, Il Mulino, 2006; *Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal medioevo all'età moderna: Firenze, Genova, Lucca, Siena, Venezia*, a cura di S. Adorni Braccesi, M. Ascheri, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea 2001.

⁸ Dapprima pubblicata in 8 volumi, tra 1807 e 1809, e poi in 16 nella seconda edizione, tra 1809-1818, e infine sintetizzata in una *Histoire de la renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa chute*, andata alle stampe nel 1832. Di quest'ultima si veda ora la riproposizione in traduzione italiana: J.-C.-L. SIMONDE DE SISMONDI, *Storia delle Repubbliche italiane*, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, con un'importante *Presentazione* di P. Schiera alle pp. IX-XCVI.

⁹ Cfr. J.G.A. POCOCK, *The Machiavellian moment. Florentine political thought and the Atlantic republican tradition*, Princeton, Princeton University Press, 1975; Q. SKINNER, *The foundations of modern political thought. I. The Renaissance*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978; *Machiavelli and republicanism*, G. Bock, Q. Skinner, M. Viroli (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 1990; Q. SKINNER, *Visions of Politics, Vol. II: Renaissance Virtues*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. Sui modelli culturali sottesi, cfr. A. MOLHO, *The Italian Renaissance. Made in the USA*, in *Imagined histories. American historians interpret the past*, A. Molho, G.S. Wood (eds.), Princeton, Princeton University Press, 1998, pp. 263-294.

attraverso l'eloquenza pubblica, al perseguimento del bene comune e a reggere la città nell'esclusivo vantaggio dei suoi cittadini.¹⁰ Soprattutto, essi hanno privilegiato l'indagine delle forme pubbliche e istituzionali della politica, sottolineando in questo la centralità dei regimi di 'popolo':¹¹ la partecipazione agli uffici e alle assemblee consiliari, i modi dell'esclusione, la scrittura di 'regole' nuove, l'affermazione di funzioni pubbliche in campo giudiziario e fiscale, l'elaborazione di una cultura e di un'ideologia ispirate da virtù classiche e da parole d'ordine quali 'saggezza', 'concordia', 'libertà', 'pace', 'giustizia', 'bene comune', ecc.¹²

In tempi recenti è nuovamente riaffiorata in alcuni storici anche la tendenza a connotare esplicitamente come 'democratica' l'esperienza politica comunale.¹³ Anche agli occhi di un sociologo come Robert D. Putnam, le città comunali italiane sono apparse la culla di quegli orientamenti alla cosa pubblica – di tipo orizzontale, collettivo, cooperativo e inclusivo – che avrebbero favorito la formazione di un vero spirito di comunità civica.¹⁴ La creazione di un capitale sociale fondato sulla fiducia, sulle norme che regolano la convivenza e sulle reti di associazionismo civico, costituirebbe il motore delle istituzioni democratiche e ne spiegherebbe il loro migliore rendimento nelle attuali regioni dell'Italia centro settentrionale. Al contrario, quelle meridionali sarebbero caratterizzate da un minore spirito civico perché storicamente eredi di una mentalità fondata su comportamenti di tipo verticale, individuale, concorrenziale ed esclusivo, dominati dal familismo amorale.¹⁵

¹⁰ Cfr. J.H. MUNDY, *In praise of Italy: the Italian republics*, «Speculum», 64, 1989, pp. 815-834; E. ARTIFONI, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, «Quaderni storici», LXIII, 1986, pp. 687-719; ID., *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di P. Cammarosano, Roma, Ecole française de Rome, 1994, pp. 157-182; ID., *L'éloquence politique dans les cités communales (XIII^e siècle)*, in *Cultures italiennes (XII^e-XV^e siècles)*, I. Heullant-Donat (ed.), Paris, Les éditions du Cerf, 2000, pp. 269-296; ID., *Boncompagno da Signa, i maestri di retorica e le città comunali nella prima metà del Duecento*, in *Il pensiero e l'opera di Boncompagno da Signa*, a cura di M. Baldini, Signa, Allegri, 2002, pp. 23-36.

¹¹ Cfr. ID., *I governi di 'popolo' e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII*, «Reti Medievali - Rivista», IV/2, 2003, <http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Artifoni.htm>; A. ZORZI, *The 'Popolo'*, in *Italy in the Age of the Renaissance, 1300-1550*, J.M. Najemy (ed.), Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 145-164.

¹² Cfr. G. MILANI, *I comuni italiani: secoli XII-XIV*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

¹³ Cfr. M. ASCHERI, *Assemblee, democrazia comunale e cultura politica: dal caso della Repubblica di Siena (secc. XIV-XV)*, in *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, Lecce, Conte, 1995, pp. 1141-1155; A.J. BLACK, *Communal democracy and its history*, «Political studies», XLV, 1997, pp. 5-20; e *Il governo delle città nell'Italia comunale: una prima forma di democrazia?*, «Bollettino roncianiano», VI, 2006, con testi di Mario Ascheri, Enrico Artifoni e Giuliano Milani alle pp. 9-49.

¹⁴ ROBERT D. PUTNAM, *Making democracy work. Civic traditions in modern Italy*, Princeton, Princeton University Press, 1993.

¹⁵ Critiche alla tesi di Putnam sono giunte da parte di storici medioevali e non: S.K. COHN, *Ra-*

In sostanza, le città comunali italiane sono state considerate prevalentemente come incubatrici di esperienze pubbliche moderne, come tappe dell'iniziale formazione dello stato. Mentre gli storici italiani continuano a preferire parlare di "autodeterminazione" e di "autogoverno" per qualificare i regimi cittadini,¹⁶ gli storici anglo-americani hanno preferito usare il termine di "city-state"¹⁷ o, più appropriatamente, di "city-republic",¹⁸ per sottolineare l'appartenenza della storia dei comuni italiani a una lunga tradizione di governo urbano che affonderebbe le sue radici nella Grecia classica.¹⁹

3. È indubitabile che in alcune città e in alcuni periodi il discorso politico si basò su alcuni fondamenti della tradizione repubblicana, «su partecipazione, principio elettivo, alternanza dei governanti, discussione pubblica», come ha ben riassunto Enrico Artifoni.²⁰ Questa constatazione merita però di essere sfumata e arricchita da alcune precisazioni e contestualizzazioni che aiutino a cogliere la complessità delle dimensioni della politica nell'Italia comunale.

In primo luogo si dovrebbe porre attenzione a non sopravvalutare ideologicamente il sistema dei valori civici elaborato nelle città italiane tra Due e Trecento. Esso si rivela più complesso della mera emersione lineare di virtù repubblicane. L'analisi della produzione dei discorsi morali e delle nozioni

zionalita e 'civismo' nella storia italiana della prima età moderna, in Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 177-185; ID., La storia secondo Robert Putnam, «Polis», 8, 1994, pp. 315-324; G.A. BRUCKER, Civic traditions in premodern Italy, in Patterns of social capital, R.I. Rotberg (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 19-39; E. MUIR, The sources of civil society in Italy, ibi, pp. 41-67.

¹⁶ Per tutti, cfr. E. ARTIFONI, *Città e comuni*, in *Storia medievale*, Roma, Donzelli, 1998, pp. 363-386. Cfr., al contrario, l'uso insistito del termine 'Stato' rivendicato da M. ASCHERI, *Città-Stato e Comuni*, cit., pp. 20-21.

¹⁷ Cfr. P.J. JONES, *Communes and despots. The city state in late-medieval Italy*, «Transactions of the Royal Historical Society», XV, 1965, pp. 71-96; ID., *The Italian city-state, 500-1300. From commune to signoria*, Oxford, Oxford University Press, 1997; L. MARTINES, *Power and imagination. City-states in Renaissance Italy*, New York, Knopf, 1979; J.M. NAJEMY, *Stato, comune e 'universitas'*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XX, 1994, pp. 245-264.

¹⁸ Cfr. D. WALEY, *The Italian city-republics*, London, Weidenfeld and Nicolson 1969²; Q. SKINNER, *The Italian city-republics*, in *Democracy. The unfinished journey. 508 BC to AD 1993*, J. Dunn (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1992, pp. 57-69.

¹⁹ Cfr., per esempio, P. BURKE, *City-states*, in *States in history*, J.A. Hall (ed.), Oxford, Blackwell, 1986, pp. 137-153; S.R. EPSTEIN, *The rise and decline of Italian city-states*, in *A comparative study of thirty city-state cultures*, M.H. Hansen (ed.), Copenhagen, The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 2000, pp. 277-294; e, soprattutto, *City states in classical antiquity and medieval Italy. Athens and Rome, Florence and Venice*, A. Molho, K. Raaflaub, J. Emlen (eds.), Stuttgart, Steiner 1991.

²⁰ E. ARTIFONI, *Repubblicanesimo comunale e democrazia moderna (in margine a Giovanni Villani, IX, 10: "Sapere guidare e reggere la nostra Repubblica secondo Politica")*, in *Il governo delle città nell'Italia comunale*, cit., p. 30.

di interesse collettivo – quali, in primo luogo, la pace, la concordia, il bene comune e la giustizia – mostra come essi furono oggetto di una costante rielaborazione da parte degli attori politici, plasmata su finalità immediate, e invocati per legittimare mutamenti negli assetti di potere. Ne rivela cioè la consistenza propagandistica, giocata tra ricerca del consenso e delegittimazione dell'avversario. In altri termini, i valori del discorso politico non erano neutri, ma appartenevano a un registro variabile declinato nel vivo del conflitto politico.²¹

La propaganda dei regimi signorili elaborò – come è noto – una valutazione positiva della signoria stessa, fondata sui valori della pace e della giustizia e sulla protezione delle tradizioni repubblicane.²² Un consigliere di Matteo Visconti, per esempio, nel 1317 ne decantò ai legati papali il suo proporsi come «amator et actor *pacis* et sectator *iusticie* et misericordie». ²³ Nel suo panegirico *Carmen de Scaligerorum origine* del 1328, Ferreto de' Ferreti, esaltò a sua volta il dominio signorile dei Della Scala, «qui *populi rem* protegat equis / legibus, ac tumidus procerum declinet honoris», mentre di Alberto Della Scala «cura fuit, leges et plebiscita forumque / *pacifico* servare *statu*». ²⁴ Tali valori non erano inconsistenti o vuote espressioni retoriche, ma non vanno intesi nemmeno quale patrimonio esclusivo di un gruppo sociale o di un regime determinato, tanto meno di quelli comunali di 'popolo'. Lungi dal costituire dei valori assoluti e condivisi, essi rappresentarono uno strumentario ideologico cui i diversi regimi attinsero nel tempo rielaborandoli costantemente.²⁵

D'altra parte, la fondazione di un discorso politico nutrito di valori repubblicani prese corpo, nei decenni a cavallo tra Due e Trecento, proprio in coincidenza con il superamento dell'esperienza comunale. A ben vedere, fu soprattutto espressione della sua crisi. Dai decenni centrali del secolo XIII le città italiane furono protagoniste di profonde trasformazioni politiche. Accan-

²¹ Cfr. A. ZORZI, '*Bien commun*' et conflits politiques dans l'Italie communale, in '*De bono communi*'. *The discourse and practice of the common good in the European city* (13th-16th c.), E. Lecuppre-Desjardin, A.-L. Van Bruaene (eds.), Turnhout, Brepols, in corso di stampa.

²² Cfr. N. RUBINSTEIN, *Le allegorie di Ambrogio Lorenzetti nella Sala della Pace e il pensiero politico del suo tempo* [1997], in *ID.*, *Studies in Italian history in the Middle Ages and the Renaissance*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2004, pp. 362-364.

²³ *Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, hrsg. von S. von Riezler, Innsbruck, Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1891, p. 25. I corsivi sono miei.

²⁴ *Le opere di Ferreto de' Ferreti vicentino*, a cura di C. Cipolla, Roma, Istituto storico italiano 1908, pp. 29, 30-31.

²⁵ Si potrebbe ricordare anche la lettura che durante il fascismo fu fatta dell'affermazione della signoria cittadina come soluzione pacificatrice (e plebiscitariamente legittimata) della crisi del comune repubblicano: cfr., per tutti, F. ERCOLE, *Dal comune al principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano*, Firenze, Vallecchi, 1929.

to a pochi regimi comunali che mantennero una piena configurazione repubblicana, si affermarono sempre più numerosi regimi signorili. Dall'età di Carlo I, inoltre, la dominazione angioina non si risolse solo nella coordinazione guelfo-angioina delle lotte tra le *partes*, ma rappresentò un'esperienza politica più pervasiva, che fece circolare anche nel mondo comunale italiano pratiche e linguaggi politici nuovi, capaci di incidere nella riconfigurazione politica, istituzionale e culturale delle autonomie urbane. Il quadro politico dell'Italia delle città centro-settentrionali appare cioè più ricco e variegato di quanto non si continui a ritenere secondo una visione prevalentemente 'comunale'.²⁶ Regimi diversi e ibridi si alternarono, a partire dalla crisi del regime podestarile in età federiciana, con esiti spesso labili e incerti e talora più stabili e duraturi. Questa apparente instabilità istituzionale fu espressione di una intensa sperimentazione politica, che non si svolse solo nel segno della partecipazione allargata ma anche in quello del governo personale e monocratico.²⁷

Risulta pertanto difficile ascrivere il discorso politico elaborato nelle città italiane tra Due e Trecento alla luce esclusiva della dimensione repubblicana e comunale. Esso fu più complesso, e sintesi di esperienze variegata e molteplici. Le fonti ideologicamente più esplicite spesso furono prodotte in momenti di forte crisi politica; gli stessi discorsi furono talora ambigui, tal'altra relativi, e in certi casi addirittura angosciati. Vediamone rapidamente alcuni esempi appartenenti a tre diverse generazioni politiche.

La sezione dedicata al *gouvernement des citez*, e al legame fondante tra politica e retorica, del grande trattato enciclopedico dei *Livres dou Tresor* che Brunetto Latini cominciò a scrivere negli anni sessanta del Duecento,²⁸ è stata interpretata a lungo come uno dei testi cardine dell'elaborazione della cultura politica comunale, una 'summa laica' che intendeva offrire una serie di precetti pratici per i governanti e per i cittadini dei comuni italiani.²⁹ Recenti sono invece gli studi che tendono a sottolineare il coinvolgimento di Brunetto nella dominazione di Carlo I d'Angiò a Firenze e a rimarcare come la stesura del

²⁶ Su questo punto, rinvio alle osservazioni in A. ZORZI, *Una e trina: l'Italia comunale, signorile e angioina. Qualche riflessione*, in *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, a cura di R. Comba, Milano, Unicopli, 2006, pp. 435-443. Cfr. anche G. CHITTOLINI, 'Crisi' e 'lunga durata' delle istituzioni comunali in alcuni dibattiti recenti, in *Penale, giustizia, potere. Metodi, ricerche, storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacché et alii, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2007, pp. 125-154.

²⁷ Sulla natura sperimentale dell'esperienza comunale ha insistito G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino, Einaudi, 1979, pp. 281-285.

²⁸ BRUNETTO LATINI, *Tresor*, a cura di P.G. Beltrami et alii, Torino, Einaudi, 2007.

²⁹ E. ARTIFONI, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico*, cit., p. 164. Cfr. anche L. MARTINES, *Power and imagination*, cit., pp. 115-123; J.M. NAJEMY, *Brunetto Latini's "Politica"*, «Dante studies», CXII, 1994, pp. 33-51.

Tresor, iniziata durante l'esilio in Francia, non poté essere estranea alle coeve imprese angioine e agli incarichi che Latini ricoprì in quel contesto.³⁰ Data la sua natura enciclopedica, l'opera si prestava all'educazione politica anche in ambito monarchico: il rettore poteva essere il podestà ma anche il signore angioino, e i suoi ufficiali essere indicati come vicari o signori. Questo perché il modello del rapporto tra il rettore e la comunità era fondato da Brunetto sul consenso, vale a dire sulla capacità del signore di rispettare le consuetudini locali e gli interessi della comunità. Nell'opera di Brunetto – polisemica e adattabile a contesti istituzionali e a linguaggi politici diversi – potevano ambigualmente saldarsi cioè l'autorità del sovrano e il governo delle città. Più che la configurazione istituzionale era l'esercizio del potere a contare.³¹

Spostiamoci a considerare il pensiero politico di un domenicano come Remigio de' Girolami, a lungo lettore del convento fiorentino di S. Maria Novella e membro influente dell'ordine a livello internazionale.³² Come è noto, Remigio intervenne nella vita politica di Firenze riflettendo sui suoi principali momenti di svolta attraverso alcuni trattati monografici: sull'affermazione violenta della parte Nera nel 1301 con il *De bono comuni*; sul tentativo di pacificazione tra le fazioni promosso nel 1304 da Benedetto XI, con il *De bono pacis*; sulla legislazione antimagnatizia con l'incompiuto *De iustitia*.³³ La sua trattazione dei valori civici fu pragmatica:³⁴ a guidarne il pensiero fu la ferma convinzione aristotelica che ogni azione dell'uomo dovesse essere subordinata al *bonum commune* della pace. Se analizziamo il *De iustitia*,³⁵ non può però non rilevarsi come Remigio si dichiarasse a favore delle misure che discriminavano i magnati – «in civitate namque ubi populus dominatur magis potest puniri

³⁰ Per la biografia di Brunetto, cfr., da ultimo, G. INGLESE, *Latini, Brunetto*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2005, LXIV, pp. 4-12.

³¹ Sottolinea la risemantizzazione dei linguaggi politici dell'opera di Latini sia nel contesto delle autonomie cittadine sia in quello del potere monarchico angioino, A. DE VINCENTIIS, *Linguaggi politici angioini a Firenze, fine XIII-metà XIV secolo*, in *I poteri territoriali in Italia centrale e nel Sud della Francia. Gerarchie, istituzioni e linguaggi (secoli XII-XIV): un confronto*, a cura di G. Castelnovo, A. Zorzi, in preparazione.

³² Profilo biografico in S. GENTILI, *Girolami, Remigio de'*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., LVI, pp. 531-541; cfr. anche E. PANELLA, *Contributi alla biografia remigiana*, in *ID.*, *Per lo studio di fra Remigio dei Girolami* († 1319), «Memorie domenicane», n.s., X, 1979, pp. 183-233.

³³ Sui trattati, cfr. M.C. DE MATTEIS, *La "teologia politica comunale" di Remigio de' Girolami*, Bologna, Patron, 1977; E. PANELLA, *Dal bene comune al bene del comune. I trattati politici di Remigio dei Girolami*, «Memorie domenicane», n.s., XVI, 1985, pp. 1-198.

³⁴ Secondo C.T. DAVIS, *Un teorico fiorentino della politica: fra Remigio dei Girolami* [1960], in *ID.*, *L'Italia di Dante*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 228, di fronte ai problemi della crisi comunale Remigio «fu drastico, coerente e ingegnoso».

³⁵ Cfr. O. CAPITANI, *L'incompiuto "tractatus de iustitia" di fra' Remigio de' Girolami* († 1319), «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», LXXII, 1960, pp. 91-134.

magnus quam alibi et cetera» –, per quanto temperandole con il suggerimento del rinvio delle punizioni.³⁶ L'atteggiamento di Remigio, cioè, non fu solo pragmatico. La sua riflessione, pur mediata dalla dottrina tomistica ed espressa in un linguaggio teorico, sconfinò in un pensiero partecipe degli eventi, che militava con gli interessi del gruppo dirigente di 'popolo' cui, d'altra parte, apparteneva la famiglia Girolami.³⁷ La giustizia invocata da Remigio non richiama dunque una virtù assoluta, bensì relativa, quella che incarnava i valori di 'popolo'. Il suo era un discorso politico che legittimava l'esclusione politica.

Passiamo alla generazione successiva, quella di Ambrogio Lorenzetti, il "doctus pictor" che tra il 1338 e il 1339 affrescò il noto ciclo del Buon Governo nella sala della Pace del palazzo comunale di Siena. L'interpretazione dei significati di questa straordinaria iconografia civile rimane una questione aperta, nonostante l'esegesi ininterrotta di cui esso è oggetto da lungo tempo.³⁸ Concordemente gli studiosi vi hanno visto un esempio avanzato di comunicazione politica di valori eminentemente repubblicani, così come vi è una prevalente convergenza nell'individuare un duplice monito ai cittadini senesi, sui pericoli di degenerazione del regime comunale verso una soluzione tirannica, e sulle condizioni di asservimento in cui languivano gli ormai predominanti regimi signorili coevi.³⁹ Studi recenti sulla congiuntura senese degli anni trenta del Trecento consentono ora di evidenziare come Lorenzetti ricevette la committenza degli affreschi in un periodo di gravissima crisi per il regime mercantile dei Nove.⁴⁰ Probabilmente fu proprio tale drammatica situazione, che

³⁶ «Ita et ille qui facit iustitiam debet facere ut scilicet consideret si punitio redundat in bonum vel in malum communis vel nobilioris partis. Unde et peccata principum et multitudinum multum oportet pertransire et etiam magnorum interdum, et etiam aliquid esset puniendum in uno loco quod non esset puniendum in alio loco. In civitate namque ubi populus dominatur magis potest puniri magnus quam alibi et cetera; et oportet etiam interdum differre propter diversas causas vel ex parte puniendi vel ex parte punituri et cetera. Nichil enim tarde fit quod bene fit, sicut dicit Augustinus»: *ivi*, pp. 127-128.

³⁷ Sulla famiglia di Remigio, cfr. E. PANELLA, *Dal bene comune al bene del comune*, cit., pp. 42-91.

³⁸ L'intervento più recente è quello di P. BOUCHERON, "Tournez les yeux pour admirer, vous qui exercez le pouvoir, celle qui est peinte ici". *Le fresque du Bon Gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti*, «Annales. Histoire, sciences sociales», 60, 2005, pp. 1137-1200, cui rinvio per ulteriori riferimenti bibliografici.

³⁹ Cfr. M.M. DONATO, *Testi, contesti, immagini politiche nel tardo Medioevo. Esempi toscani*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XIX, 1993, pp. 326-331; N. RUBINSTEIN, *Le allegorie di Ambrogio Lorenzetti*, cit., pp. 357-364.

⁴⁰ Cfr. G. PICCINI, *Il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione dei suoi banchi internazionali*, in *Fedeltà ghibellina, affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Duecento e Trecento*, a cura di Ead., Pisa, Pacini, 2008, pp. 209-289, che evidenzia la drammatica crisi del credito esplosa tra 1336 e 1340, che costrinse i Nove a riconoscere l'esistenza di un sistema ufficiale di prestito a usura e ad amnistiare il carcere ai loro debitori.

metteva a repentaglio la loro stessa sopravvivenza politica, a indurre i Nove a usare anche lo strumento della comunicazione visiva per «proporsi come i paladini del benessere e della sicurezza, ma soprattutto della concordia civica». ⁴¹ Ciò avvalorava l'interpretazione di un ciclo iconografico dominato dall'ansia e dal timore, al centro del quale campeggia la Pace 'melancolica', cioè minacciata, «dubbiosa e sempre in bilico», in cui si rispecchia «il 'male oscuro' della città, la *tristizia*, il *timor*». ⁴² In altri termini, il ciclo del Buon Governo non sembrerebbe affatto rappresentare un'irenica celebrazione del trionfo dei valori repubblicani, bensì l'angosciato, e per certi aspetti ormai 'anacronistico', manifesto ideologico di un'esperienza al tramonto.

4. La società comunale fu, in realtà, una società del conflitto per eccellenza. ⁴³ Concentrare l'attenzione sulle sue pratiche e sui suoi linguaggi disvela la pluralità dei modi, delle soluzioni e delle esperienze in cui vi fu elaborata la lotta politica. Peraltro, la sedimentazione nel senso comune storiografico del modello che insiste a descrivere i comuni italiani come un mero laboratorio del 'repubblicanesimo' ha fatto sì che sia prevalsa sino a tempi recenti una valutazione negativa delle pratiche del conflitto, della vendetta e della pacificazione nella società comunale. ⁴⁴

Secondo tale 'narrazione', la violenza attraverserebbe come uno stato di caos endemico, strutturale, l'esperienza sociale urbana, alimentata dai comportamenti e dagli stili di vita di un'irrequieta aristocrazia (fatta di *milites*, *potentes* e *magnates*) che accompagnarono in modo turbolento e destabilizzante la vicenda comunale, dai suoi esordi consolari agli epiloghi in soluzioni signorili e oligarchiche. ⁴⁵ L'affermazione del comune avrebbe invece portato con sé

⁴¹ «Un messaggio che il gruppo dirigente rivolgeva prima di tutto a sé stesso»: cito da G. PICCINI, *Siena nell'età di Duccio*, in *Duccio. Alle origini della pittura senese*, a cura di A. Bagnoli et alii, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2003, p. 33.

⁴² Come nella fine lettura di P. SCHIERA, *Il Buongoverno 'melancolico' di Ambrogio Lorenzetti e la "costituzionale faziosità" della città*, «Scienza e politica. Per una storia delle dottrine politiche», 34, 2006, pp. 93-108 (citazioni alle pp. 101 e 103).

⁴³ Anche delle città-stato greche – modello di governo 'democratico' fondato sull'esercizio della giustizia pubblica – è stata recentemente sottolineata la natura di «feuding societies»: cfr. D. COHEN, *Law, violence and community in classical Athens*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

⁴⁴ Approfondimenti in A. ZORZI, *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne, A. Zorzi, Firenze, Firenze University Press, 2002, pp. 135-138; e ID., *I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e prospettive di ricerca*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di Id., in corso di stampa.

⁴⁵ Cfr. *Violence and civil disorder in Italian cities, 1200-1500*, L. Martines (ed.), Berkeley, University of California Press, 1972; J. HEERS, *Parties and political life in the medieval West*, Amsterdam, North Holland, 1977.

l'istanza razionale del disciplinamento della violenza, promosso soprattutto da quei gruppi sociali che, legati alla produzione e al commercio, si presuppongono portatori di sistemi di valori naturalmente orientati all'ordine pubblico e alla pace civile, e rispecchiati dalle parole d'ordine ('concordia', 'giustizia', 'bene comune', ecc.) che sostanziarono la propaganda politica dei regimi di 'popolo'.⁴⁶ La forza delle istituzioni comunali, che in alcuni studiosi è weberianamente indicata nella rivendicazione del monopolio pubblico della violenza, avrebbe dispiegato una serie di misure volte a vietare la vendetta e, conseguentemente, il comportamento fazionario. Soprattutto, sarebbe stata l'affermazione della giustizia pubblica, centrata sul processo e sulla pena, ad avere progressivamente ragione delle forme 'private' di giustizia animate dalla spirale della ritorsione.⁴⁷

Tale prospettiva narrativa rivela, oltre ai limiti di un impianto teleologico e funzionalistico, un'ingenua fiducia nella azione demiurgica del comune-stato,⁴⁸ così come appare minata da un'intrinseca contraddizione: da un lato, essa esprime la convinzione che l'affermazione del comune in senso pubblicistico avrebbe progressivamente marginalizzato le pratiche della vendetta; dall'altro, queste sono a loro volta interpretate – ricalcando la rappresentazione dei cronisti coevi –⁴⁹ come la causa della crisi degli ordinamenti comunali e dell'affermazione dei poteri signorili. Il punto più critico appare la difficoltà a per-

⁴⁶ Non è forse un caso che l'adesione storiografica al modello repubblicano abbia puntato il proprio interesse più sulla questione del 'disciplinamento' che sull'ordinarietà e sulla natura costituzionale del conflitto: in una bibliografia molto ricca, si vedano almeno i contributi di P. SCHIERA, *Specchi della politica: disciplina, melancolia, socialità nell'Occidente moderno*, Bologna, Il Mulino 1999. Una revisione innovativa della tematica, centrata sulla società comunale, è ora quella proposta da A. POLONI, *Disciplinare la società. Un esperimento di potere nei maggiori Comuni di Popolo tra Due e Trecento*, «Scienza e politica. Per una storia delle dottrine politiche», XXXVII, 2007, pp. 33-62.

⁴⁷ Cfr., per esempio, A.M. ENRIQUES, *La vendetta nella vita e nella legislazione fiorentina*, «Archivio storico italiano», XCI, 1933, p. 187 sgg.; J. HEERS, *Le clan familial au moyen âge. Étude sur les structures politiques et sociales des milieux urbains*, Paris, Press Universitaires de France, 1974; C. LANSING, *The Florentine magnates. Lineage and faction in a medieval commune*, Princeton, Princeton University Press, pp. 206-207. Sul pluralismo dei sistemi giudiziari operanti nella società comunale, cfr. invece A. ZORZI, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale, in Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 13-34; ID., *Pluralismo giudiziario e documentazione. Il caso di Firenze in età comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Age*, J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi (eds.), Rome, Ecole française de Rome, 2007, pp. 125-187.

⁴⁸ Per una critica più approfondita di questa narrazione, rinvio a A. ZORZI, *I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e prospettive di ricerca*, cit.

⁴⁹ Soprattutto i cronisti di 'popolo' si resero protagonisti di una demonizzazione delle divisioni fazionarie e del comportamento sociale e politico dei magnati, destinata a riproporsi nella moderna storiografia: cfr. J.K. HYDE, *Contemporary views on faction and civil strife in thirteenth- and fourteenth-century Italy*, in *Violence and civil disorder in Italian cities*, cit., pp. 273-307.

cepire non solo l'ordinarietà delle pratiche vendicatrici ma soprattutto il loro stretto intrecciarsi con la dimensione pubblica della politica. In altri termini, in molti studi persiste ancora l'idea che la vendetta e il conflitto costituissero una dimensione antisociale, antistatale, della vita civile.⁵⁰ Così ribadendo, in definitiva, l'intima convinzione che si trattasse di pratiche marginali e sostanzialmente residuali dell'azione politica, rispetto, per esempio, alla partecipazione ai consigli della *res publica*, o allo stesso conflitto tra le *partes*, apparentemente più formalizzato.⁵¹

Al contrario, proprio un'analisi dei modi e della cultura del conflitto politico può forse aiutare a rispondere all'interrogativo che abbiamo posto all'inizio. Da tempo gli scienziati sociali hanno riconosciuto l'operare, nelle dinamiche del conflitto, di meccanismi di gestione della violenza e di integrazione sociale: il conflitto non è più interpretato come fonte di disordine o di anomia, bensì come una relazione sociale di tipo ordinario.⁵² Questa consapevolezza è emersa negli studi sulla società comunale italiana solo negli ultimi anni.⁵³ Recente è anche l'invito di Pierangelo Schiera a riconsiderare – in una prospettiva di storia delle dottrine – «le lotte tra le famiglie e i partiti cittadini» nei comuni italiani recuperandone il significato «fisiologico e non patologico» di conflitti «latenti in ogni gruppo umano consociato»: nel quadro, cioè, di una «faziosità costituzionale», intesa come sistema di «equilibrio fra i due poli della competizione e della rappresentanza».⁵⁴

5. Credo che un contributo importante in questo senso possa venire dall'analisi delle diverse forme del conflitto. Come cercherò di indicare, la cultura della vendetta contribuì all'equilibrio e all'integrazione sociale: questo può aiutare a spiegare la tenuta sul lungo periodo delle istituzioni comunali.

⁵⁰ Cfr. T. DEAN, *Crime and justice in late medieval Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 123-132.

⁵¹ Cfr. M. ASCHERI, *Assemblée, democrazia comunale e cultura politica*, cit., pp. 1141-1155; e G. MILANI, *I comuni italiani: secoli XII-XIV*, cit.

⁵² Di una vastissima bibliografia mi limito a ricordare: S. ROBERTS, *The study of dispute: anthropological perspectives*, in *Disputes and Settlements. Law and human relations in the West*, J. Bossy (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 1-24; N. ROULAND, *Anthropologie juridique*, Paris, Press Universitaires de France, 1988, pp. 291-335.

⁵³ Cfr. C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. La risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma, Viella, 2000; J.-C.M. VIGUEUR, *Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale, XII^e-XIII^e siècles*, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2003, pp. 307-335; G. GUARISCO, *Il conflitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo*, Bologna, Clueb, 2005; *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, cit.; e le mie ricerche citate nelle note successive.

⁵⁴ P. SCHIERA, *Il Buongoverno 'melancolico' di Ambrogio Lorenzetti*, cit., pp. 95-96 e 101-103: la Pace è specchio 'costituzionale' della 'guerra civile' interna.

Si tratta di concentrare l'attenzione su un sistema di gestione del conflitto che, per soddisfare gli interessi economici e politici, non attinse solo all'ideologia di parole d'ordine come 'concordia', 'pace', 'securitas', ecc., ma adottò logiche interne al circuito della violenza. Un sistema centrato sulla sua gestione, ma orientato al consenso e alla integrazione sociale, consapevole che le relazioni sociali e politiche si fondavano su una rete di amicizie e di inimicizie (e che la vendetta tra 'nemici' ne fosse una logica conseguenza) e sulla tutela dell'onore dell'individuo e del lignaggio. E che occorreva imparare (ed educare) a gestire tali relazioni. Gestire l'inimicizia significò pertanto attingere alle reti di amicizia, coltivare il *consilium*, controllare e incanalare le emozioni e le passioni.

In altre sedi ho già avuto occasione di analizzare in dettaglio alcune pratiche che legittimarono il conflitto nella società comunale. In questa mi limiterò a richiamarne i punti salienti. In primo luogo ricorderò come i conflitti che innervavano le relazioni di inimicizia attraversavano tutto il corpo sociale, dai lignaggi eminenti agli individui di più modesta condizione. La pratica della vendetta non era attribuito di un solo gruppo sociale, tanto meno di quello cavalleresco o magnatizio.⁵⁵ Varie situazioni locali, in periodi tra loro diversi, confermano la sua diffusione sociale sul lungo periodo: per esempio, a Mantova nei primissimi decenni del Duecento,⁵⁶ a Parma nei decenni centrali,⁵⁷ o a Siena alla fine del secolo,⁵⁸ si constata il coinvolgimento di gruppi sociali diversi.⁵⁹ A Firenze, nell'età di Dante Alighieri, su un campione di circa 100 conflitti tra famiglie, in quasi la metà dei casi (47 su 98) appaiono coinvolte famiglie di condizione popolare (lignaggi cioè senza *militēs*), e ben in un caso su quattro (25 su 98) la faida riguardò sole casate non magnatizie.⁶⁰

In altri termini, la vendetta e la faida erano pratiche alla portata di chi poteva permetterselo, indipendentemente dalle origini e dai gruppi sociali di ap-

⁵⁵ Cfr. A. ZORZI, *Politica e giustizia a Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. Arrighi, Firenze, Edifir, 1995, pp. 109-113; ID., *La cultura della vendetta*, cit., pp. 161-163.

⁵⁶ Cfr. G. GARDONI, *Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova all'inizio del secolo XIII*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, cit.

⁵⁷ Cfr. G. GUARISCO, "Come uno sciamè d'api". *Il popolo e le pratiche della vendetta a Parma tra tardo Duecento e primo Trecento*, ivi.

⁵⁸ Cfr. D. WALEY, *A blood-feud with a happy ending: Siena, 1285-1304*, in *City and countryside in late medieval and Renaissance Italy. Essays presented to Philip Jones*, T. Dean, Ch. Wickham (eds.), London, The Hambledon Press, 1990, pp. 45-54.

⁵⁹ Per una casistica urbana non italiana, cfr. anche D.L. SMAIL, *Hatred as a social institution in late-medieval society*, «Speculum», LXXVI, 2001, pp. 90-126; ID., *Common violence. Vengeance and acquisition in fourteenth-century Marseille*, «Past and present», CLI, 1996, pp. 28-59.

⁶⁰ Cfr. A. ZORZI, *Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIII^e au XV^e siècle*, in *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, B. Garnot (ed.), Dijon, Editions universitaires de Dijon, 1996, p. 23.

partenza. Quando venivano esercitate, però, esse mettevano in gioco la vita e le emozioni degli individui e delle famiglie coinvolte, turbando così la comunità cittadina. Si comprende pertanto perché l'atteggiamento morale nei confronti di queste pratiche fosse ambivalente – a un tempo, di legittimazione e di condanna –, e perché il contesto di valori, di norme e di discorsi che le elaborarono nel tempo si presti a essere interpretato in termini di 'confini concettuali' piuttosto che attraverso categorie dicotomiche come 'teoria/pratica', 'ideali/realità', ecc.⁶¹ Non vi è infatti scrittore, poeta e trattatista dell'epoca comunale che valuti positivamente la vendetta e che non manchi di sottolinearne gli aspetti negativi, preferendole la pace e il perdono. Gli esempi potrebbero essere molti: mi limito a ricordare come un modesto mercante fiorentino, Paolo da Certaldo, nel suo *Libro di buoni costumi* annoverasse ancora alla metà del Trecento la vendetta tra i piaceri maggiori dell'uomo – «la prima allegrezza si è fare sua vendetta: il dolore si è essere offeso da uno suo nimico» – ma ammonisse delle sue conseguenze «però che le vendette disertano l'anima, 'l corpo e l'aver», e «ne le vendette acquisti il contrario: cioè, verso Iddio peccato, dagli uomini biasimo (cioè da' savi) e dal nimico tuo più odio». ⁶² D'altra parte, sottrarsi agli obblighi della vendetta era considerato socialmente biasimevole, come si percepisce da pratiche come i tentativi di esclusione dagli assi ereditari⁶³ o come quella disonorante di insultare pubblicamente chi avesse rinunciato a esercitare la propria ritorsione.⁶⁴

Peraltro, gestire una faida o ricorrere alla vendetta non erano pratiche alla portata di ogni individuo o famiglia, perché comportavano dei pericoli, potevano avere pesanti conseguenze economiche e politiche, causare l'isolamento sociale. La scelta di vendicarsi di offese ricevute e, soprattutto, di condurre nel tempo un conflitto erano opzioni che gli individui e i gruppi parentali ponderavano sulla base delle risorse disponibili. Ciò spiega perché vi ricorressero con maggiore frequenza i lignaggi più potenti in termini di strutture demogra-

⁶¹ Cfr. ID., *La legittimazione delle pratiche della vendetta nell'Italia comunale*, in *Cultura, lenguaje y prácticas políticas en las sociedades medievales*, «e-Spania. Revue électronique d'études hispaniques médiévales», 4, décembre 2007, <<http://e-spania.revues.org/document2043.html>>.

⁶² PAOLO DA CERTALDO, *Libro di buoni costumi*, in *Mercanti scrittori. Ricordi nella Firenze tra medioevo e Rinascimento*, a cura di V. Branca, Milano, Rusconi, 1986, pp. 54, 24, 75.

⁶³ Che si leggono, per esempio, nella normativa intesa a tutelare il diritto successorio: cfr. la rubrica *Quod nullus excludatur a successione ex eo quod non vendicaverit necem defuncti* negli statuti di Cremona del 1339: cfr. *Statuta et ordinamenta comunis Cremonae, facta et compilata corrente anno domini MCCCXXXIX curati et aggiornati con le riforme del decennio successivo*, a cura di U. Gualazzini, Milano, Giuffrè, 1952, r. LXII, p. 139.

⁶⁴ Cfr. A.M. ONORI, "Va' fa' le vendette tue!". *Qualche esempio della documentazione sulla pace privata e la regolamentazione della vendetta nella Valdinievole del Trecento*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, cit.

fiche, di relazioni sociali, di peso politico e di risorse economiche e simboliche. Il ricorso alla vendetta non costituiva un atto impulsivo ma una scelta strategicamente ponderata, esito di un *consilium*.⁶⁵ Richiamerò un paio di esempi. Il cronista anonimo che per primo diede memoria della celeberrima faida fiorentina del 1216 tra i Buondelmonti e i Fifanti giocò tutta la sua ricostruzione intorno alle diverse strategie di condotta tenute dalle parti, sottolineando l'insensatezza del comportamento di Buondelmonte dei Buondelmonti, che agì da solo, scriteriatamente e infrangendo una serie di regole d'onore, e, al contrario, la decisione ponderata di vendicarsi dei secondi, maturata attraverso il consiglio degli amici e dei parenti.⁶⁶ Del 1246 è invece il *Liber consolationis et consilii* che un *causidicus* al seguito di podestà professionali, Albertano da Brescia, dedicò proprio al tema del 'consigliare' alla vendetta e alla giustizia: contrariamente a quanto si è ritenuto sino a tempi recenti, il trattato non rappresenta un attacco alla vendetta da parte di un fautore della giustizia pubblica, bensì una lucida disamina delle opzioni del conflitto, la cui soluzione migliore appare la pace e il perdono.⁶⁷

Proprio il ricorso al *consilium* fece dell'educazione alla vendetta uno degli aspetti non secondari dell'educazione politica del cittadino. Nella vasta letteratura pedagogica comunale si annovera infatti una varietà di trattati morali e di strumenti pratici che elaborano modelli culturali di comportamento per pratiche, come la vendetta, ordinariamente diffuse nel corpo sociale.⁶⁸ Significativa testimonianza ne sono, per esempio, i manuali che insegnavano a tenere discorsi in pubblico, e in particolare alcuni raccolte, in lingua volgare (dunque testi intesi a una larga diffusione), di discorsi di cui furono autori alcuni notai: le *Arringhe* composte da Matteo de' Libri nel 1275 circa, il *Flore de parlare, çoè somma d'arengare* di Giovanni da Vignano del 1290, e le *Dicerie da imparare a dire a huomini giovani et rozzi* raccolte da Filippo Ceffi nel 1330 cir-

⁶⁵ Cfr. A. ZORZI, *Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia. Pratiche e culture politiche nell'Italia comunale*, in *Consultar, fallar, decidir: función y modalidades de la opinión en el proceso decisorio medieval*, M. Charageat, C. Leveleux-Teixeira (eds.), Madrid, Casa de Velázquez, in corso di stampa.

⁶⁶ Cfr. *Cronica fiorentina compilata nel secolo XIII*, in *Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento*, a cura di A. Schiaffini, Firenze, Sansoni, 1954, pp. 117-120.

⁶⁷ Su questo testo, cfr. A. ZORZI, *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, cit., pp. 144-158; e ID., *Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia*, cit.; fondamentale è anche E. ARTIFONI, *Prudenza del consigliare. L'educazione del cittadino nel "Liber consolationis et consilii" di Albertano da Brescia (1246)*, in "Consilium". *Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, a cura di C. Casagrande et alii, Firenze, Sismel, 2004, pp. 195-216. Interpretano il *Liber*, invece, come una condanna della vendetta, J.M. POWELL, *Albertanus of Brescia. The pursuit of happiness in the early thirteenth century*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1992, pp. 74-89; e J.-C.M. VI-GUEUR, *Cavaliers et citoyens*, cit., pp. 316-319.

⁶⁸ Cfr. A. ZORZI, *La cultura della vendetta*, cit., pp. 139-161.

ca. In ciascuna di queste raccolte non mancano esempi di discorsi su *Come si dee adomandare consiglio e aiuto agli amici per fare sua vendetta, Come si dee dire e confortare gli amici a fare vendetta, Come si dee dire a' consorti per l'amico offeso*, e così via.⁶⁹ L'educazione del cittadino comunale passava dunque anche attraverso l'educazione alla vendetta. Una conferma viene dalla diffusa constatazione del diretto coinvolgimento nelle pratiche di vendetta dei membri dei gruppi dirigenti comunali: non solo dei *milites* della fase consolare, come è ben documentato, per esempio, all'interno del regime genovese a partire dalla metà del secolo XII,⁷⁰ ma anche degli esponenti dei regimi di 'popolo' del secondo Duecento in varie città.⁷¹

Il coinvolgimento personale nelle vendette degli stessi uomini che, contemporaneamente, partecipavano alla *res publica* (cioè agli uffici e alle assemblee consiliari), testimonia la complessità delle pratiche politiche nella società comunale italiana, e la necessità di allargare l'analisi a comprenderne non solo quelle istituzionali ma anche quell'area di apparente 'opacità' costituita dalle pratiche informali: una distinzione che non appariva significativa agli attori sociali. Significativa appare semmai la loro legittimazione giuridica. Negli statuti e nella normativa dei comuni italiani non si riscontra infatti alcun testo che vieti la vendetta. Nella maggior parte delle città gli statuti non fanno cenno a proibizioni e delimitazioni, proprio perché la sua pratica ordinaria era considerata pienamente legittima. L'argomentazione *ex silentio* potrebbe prestarsi a discussione – benché il linguaggio giuridico fosse ordinariamente quello della liceità, che dunque poteva anche non venire esplicitata – ma l'analisi dei pochi testi che trattano la materia conferma l'orientamento del diritto comunale: sia in statuti della fine del secolo XII, come quello di Pistoia del 1180, sia in statuti della metà del secolo XIII, come quelli di Bologna del 1252 o di Parma del 1255, sia in statuti della metà del secolo XIV, come quelli di Perugia del 1342 e di Spoleto del 1347, la linea di fondo della *ratio* normativa è infatti quella di considerare lecite le pratiche di ritorsione.⁷² Le norme esplicitavano, cioè, solo le illiceità, limitandosi a definire la congruità della vendetta in relazione alle persone che potevano compierla e subirla, alla sua entità, ai luoghi,

⁶⁹ Cfr. *ivi*, pp. 158-161; e **ID.**, *Politica e giustizia a Firenze*, cit., pp. 115-116.

⁷⁰ Cfr. J.-C.M. **VIGUEUR**, *Cavaliers et citoyens*, cit., p. 309 sgg.

⁷¹ Per esempio, a Firenze: A. **ZORZI**, *Politica e giustizia a Firenze*, cit., pp. 109-113.

⁷² Sulla disciplina della vendetta negli statuti: cfr. A. **PERTILE**, *Storia del diritto penale*, in **ID.**, *Storia del diritto italiano*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1892, V, pp. 7-29; J. **KOHLER**, *Das Strafrecht der italienischen Statuten vom 12.-16. Jahrhundert*, Mannheim, Bensheimer 1897, pp. 18-55. Il passaggio dalla regolamentazione alla sanzione della vendetta coincide con la stabilizzazione di nuovi poteri urbani, perlopiù signorili: sul 'declino' delle pratiche vendicatrici, rinvio a A. **ZORZI**, "Ius erat in armis". *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello stato*, cit., pp. 622-629.

ecc.⁷³ L'intento era quello di contenere le pratiche di ritorsione trasversale e di evitare il coinvolgimento di schieramenti conflittuali più ampi. Nemmeno la legislazione antimagnatizia era orientata a proibire ai potenti la vendetta: in quella, celeberrima, fiorentina non vi è traccia di alcun divieto;⁷⁴ e là dove erano poste limitazioni e sanzioni, come per esempio a Lucca o Parma, il diritto alla vendetta era invece esplicitamente salvaguardato per i popolani.⁷⁵

La normativa integrava nel campo giuridico la logica di sistema orientata alla limitazione della violenza e all'equilibrio tra le offese che era propria della vendetta.⁷⁶ L'intervento legislativo consentiva anche di ufficializzare la mediazione che poteva essere svolta dalle istituzioni per favorire quei momenti – tregue, arbitrati, concordie – che potessero bloccare il conflitto e condurlo a una soluzione pacifica. Le autorità pubbliche erano costantemente attive nell'adottare misure di contenimento e di pacificazione: esse riconoscevano l'esistenza dei conflitti nella società e cercavano di porvi rimedio senza reprimerli o sanzionarli, bensì puntando a contenerne gli effetti. Non si contano gli esempi di paci tra individui e tra famiglie, mediate e promosse da rettori comunali, da commissioni di pacieri, da prelati ecclesiastici, da predicatori, ecc.⁷⁷ La pace era parte integrante del conflitto,⁷⁸ e costituì sempre un obiettivo politico.⁷⁹ Proprio la natura pubblica degli atti di pace invita a riconsiderare anche i concetti di 'privato' e di 'pubblico' nelle pratiche del conflitto. Gli attori erano privati, ma le loro pratiche erano pubbliche: dall'inimicizia che era patente e ca-

⁷³ Per la sua regolamentazione a Parma e a Firenze, cfr. G. GUARISCO, *Il conflitto attraverso le norme*, cit., pp. 136-140; A. ZORZI, *Pluralismo giudiziario e documentazione*, cit., pp. 172-181.

⁷⁴ Cfr. A. ZORZI, *Politica e giustizia a Firenze*, cit., pp. 109-110, 117-119.

⁷⁵ Cfr. I. DEL PUNTA, *La percezione della vendetta in una lettera mercantile lucchese di inizio Trecento*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, cit.; G. GUARISCO, "Come uno sciame d'api", cit.

⁷⁶ Cfr. R. VERDIER, *Le système vindicatoire. Esquisse théorique*, in *La vengeance. Études d'ethnologie, d'histoire et de philosophie*, Id. et alii (eds.), Paris, Cujas 1984, I, pp. 11-42.

⁷⁷ Cfr., per esempio, A. OSBAT, "È il perdonar magnanima vendetta": *i pacificatori tra bene comune e amor di Dio*, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 27, 1998, pp. 121-146; M. VALLERANI, *Movimenti di pace in un comune di Popolo: i Flagellanti a Perugia nel 1260*, «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», CI, 2004, pp. 369-418; C. IANNELLA, *La paix dans la prédication du dominicain Giordano de Pise (vers 1260-1310)*, in *Prêcher la paix, et discipliner la société: Italie, France, Angleterre (XIII^e-XV^e siècle)*, R.M. Dessi (ed.), Turnhout, Brepols 2005, pp. 367-382; A. ZORZI, *Pluralismo giudiziario e documentazione*, cit., pp. 146-172; E. PORTA CASUCCI, *La pacificazione dei conflitti a Firenze a metà Trecento nella pratica del notariato fiorentino*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, cit.

⁷⁸ M. GLUCKMAN, *The peace in the feud*, «Past and present», VIII, 1955, pp. 1-14.

⁷⁹ Cfr. U. MEIER, "Pax et tranquillitas". *Friedensidee, Friedenswahrung und Staatsbildung im spätmittelalterlichen Florenz*, in *Träger und Instrumentarien des Friedens im hohen und späten Mittelalter*, hrsg. J. Fried, Sigmaringen, Thorbecke, 1996, pp. 489-523; ROSA M. DESSI, *Pratiques de la parole de paix dans l'histoire de l'Italie urbaine*, in *Prêcher la paix, et discipliner la société*, cit., pp. 245-278.

pitale alla vendetta che doveva essere conclamata, dalle pacificazioni pubbliche al valore obbligativo dell'*instrumentum publicum* notarile, e così via. Appare cioè difficile riconoscere una dimensione meramente 'privata', alla vendetta.

Non potrà infine sfuggire, nelle pratiche comunali della vendetta, la loro stretta interazione, anche semantica, con il campo della giustizia. Il termine *vindicta* indicava sia l'atto di ritorsione sia l'azione punitiva pubblica da parte delle autorità comunali. La duplicità semantica è esplicita, per esempio, nei corpi normativi più antichi (Pisa, 1162, Pistoia, 1180, ecc.), nella trattatistica podestarile o nella cronachistica cittadina.⁸⁰ La *iustitia* era, in primo luogo, un *facere vindictam*: le pratiche vendicatrici appartenevano pertanto alla sfera della giustizia, ne erano costitutive. Andrebbe dunque rovesciata l'interpretazione di senso comune che vuole la giustizia 'pubblica' affermarsi teleologicamente sulla vendetta 'privata':⁸¹ appare semmai la logica della vendetta a dare forma alla giustizia penale.

6. Le relazioni fondate sull'amicizia e sull'inimicizia, temperate attraverso i meccanismi equilibratori della vendetta, e la loro gestione nel tempo attraverso le logiche della faida, finivano dunque col configurarsi come fattori di integrazione sociale. A ben vedere, proprio il riconoscimento della loro ordinarietà era il presupposto della tenuta 'costituzionale' dell'ordinamento politico comunale. Educare alla vendetta e alla valutazione delle opportunità ritorsive, favorire le occasioni di sedazione e pacificazione, significava rendere soddisfazione alle parti e puntare all'equilibrio sociale. È questo il motivo per cui la cultura della vendetta non era avvertita come un elemento di instabilità degli assetti sociali e politici.

Viceversa, il vero pericolo per l'ordinamento comunale era rappresentato dai conflitti che non rendevano soddisfazione alle parti, che non generavano consenso, che vedevano la sopraffazione di una *pars* sull'altra. Da qui l'ossessione nel discorso politico per le *colligationes*, per le *partes* che puntavano a creare supremazia e dunque squilibrio, per le fazioni che si affrontavano per il predominio assoluto, escludendone, con il bando e con la magnatizzazione, i nemici politici. Era soprattutto il meccanismo dell'esclusione dagli uffici e dalla cittadinanza, insieme con il drammatico corollario delle distruzioni delle case e dei beni, il principale fattore di disgregazione della concordia ci-

⁸⁰ Approfondimenti in A. ZORZI, *Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia*, cit.

⁸¹ Una prospettiva ormai invalidata dagli stessi studiosi del diritto: cfr. I. PRIMORA, *On some arguments against the retributive theory of punishment*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», I, 1979, pp. 43-60; J. GRUZZPALK, *Blood feud and modernity: Max Weber's and Émile Durkheim's theories*, «Journal of classical sociology», II, 2002, pp. 115-134.

vica.⁸² Tre esempi relativi alla violenta realtà della lotta politica a Firenze negli anni a cavallo del 1300 potranno forse aiutarci a chiarire meglio la questione.

Una clamorosa vendetta, covata da lungo tempo, fu esercitata nel giorno della festa patronale di San Giovanni del 1295 dalla famiglia popolana dei Velluti nei confronti di quella magnatizia dei Mannelli.⁸³ Ricchi mercanti, i Velluti erano emersi sulla scena politica con il regime corporativo del priorato.⁸⁴ Dopo che entrarono in vigore gli Ordinamenti di giustizia (nel 1293) essi ritennero di poter approfittare della condizione di debolezza giuridica del lignaggio nemico, colpito della normativa antimagnatizia, per riequilibrare un'offesa patita quasi ventotto anni prima. A compiere personalmente la vendetta su Lippo di Simone Mannelli, mentre stava rincasando dopo aver visto correre il palio, furono alcuni membri dei Velluti, alcuni dei quali erano personaggi di primo piano del regime di 'popolo' fiorentino (uno di essi sarebbe stato eletto priore addirittura un mese e mezzo dopo la consumazione della vendetta). Essi superarono senza danni il vaglio delle autorità giudiziarie, perché la vendetta risultò pienamente legittima,⁸⁵ riequilibrando le offese senza mettere a repentaglio l'assetto politico. È anche questo uno dei motivi per cui le cronache coeve, di cui erano autori notai e mercanti, tacciono del tutto l'episodio.⁸⁶ Non solo quella vendetta era ordinaria e legittima, ma era stata esercitata da un lignaggio di 'popolo'.

Negli stessi anni maturò anche un duro conflitto tra il lignaggio di antica tradizione nobiliare dei Donati e la famiglia di ricchi mercanti dei Cerchi: un'inimicizia che si trasformò in una faida, con reciproche vendette, tutte legittimamente esercitate.⁸⁷ Quando però intorno a questa inimicizia si cominciarono a strutturare due schieramenti fazionari più ampi, quelli dei Neri e dei Bianchi, che intrecciavano odi, rancori e interessi segmentati, l'evoluzione del conflitto divenne incontrollabile. L'appoggio determinante di Bonifacio VIII e di Carlo

⁸² Cfr. G. MILANI, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 2003.

⁸³ Cfr. I. DEL LUNGO, *Una vendetta in Firenze il giorno di San Giovanni del 1295*, «Archivio storico italiano», s. IV, t. XVIII, 1886, pp. 355-409; C. KLAPISCH-ZUBER, *Les soupes de la vengeance. Les rites de l'alliance sociale*, in *L'ogre historien. Autour de Jacques Le Goff*, J. Revel, J.-C. Schmitt (eds.), Paris, Gallimard, 1998, pp. 259-281.

⁸⁴ Cfr. S. RAVEGGI et alii, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze, La Nuova Italia, 1978, ad indicem.

⁸⁵ Ho ricostruito il contesto della vendetta in A. ZORZI, *Politica e giustizia a Firenze*, cit., pp. 110-113.

⁸⁶ Che conosciamo invece soprattutto dalle memorie familiari: cfr. *La cronica domestica di messer Donato Velluti*, a cura di I. Del Lungo, G. Volpi, Firenze, Sansoni, 1914, pp. 10-11.

⁸⁷ Cfr. A. ZORZI, *La faida Cerchi-Donati*, in *ID.*, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale* [1995], Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 99-124.

di Valois consentì infine alla fazione dei Neri di sopraffare quella dei Bianchi tra il 1301 e il 1302, attraverso violenze e saccheggi e condanne politiche al bando e all'esilio.⁸⁸ La logica della vendetta tenne, cioè, fin che fu in grado di garantire un equilibrio, per quanto precario. Quando l'equilibrio fu infranto, il gioco politico cambiò registro e si posero le basi per l'affermazione assoluta di una fazione sull'altra, con il completo accaparramento delle risorse. In questo caso i cronisti di 'popolo' narrarono ampiamente le dinamiche del conflitto, indicandolo come la causa della grave crisi politica che aveva sconvolto il regime dei «buoni cittadini popolari», come commentò amaramente un protagonista politico di quegli anni, Dino Compagni.⁸⁹ Egli comincia la propria *Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi* proprio con la ricostruzione in negativo delle faide tra i magnati fiorentini, da quella celeberrima tra i Buondelmonti e i Fifanti del 1216, rappresentata come la causa della formazione delle parti guelfa e ghibellina a Firenze,⁹⁰ a quella appunto tra i Cerchi e i Donati su cui si innestò il conflitto tra le fazioni dei Bianchi e dei Neri.⁹¹

Nel discorso politico fiorentino erano dunque le "partes" a essere individuate come la causa delle discordie civiche. Lo conferma la coeva testimonianza di uno dei personaggi più influenti della Firenze dell'epoca, Remigio de' Girolami, che, come abbiamo visto, non solo apparteneva a una delle famiglie eminenti del regime di 'popolo', ma che intervenne attivamente, in prima persona, per pacificare i conflitti e indirizzare l'azione politica in quegli anni turbolenti. In un brano del secondo sermone della domenica III di Quaresima, *Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur*, databile tra il 1282 e il 1301,⁹² vale a dire nel periodo in cui si manifestò clamorosamente la faida tra i Cerchi e i Donati, Remigio espresse una consapevole valutazione delle divisioni che minavano la concordia civica a Firenze. Leggiamo:

Fracta est civitas magna in tres partes. Una fractio est quia Guelfi dicunt male de Ghibellinis quod non cedunt, et Ghibellini de Guelfis quod expellere eos volunt. Alia

⁸⁸ Cfr. I. DEL LUNGO, *I Bianchi e i Neri. Pagine di storia fiorentina da Bonifazio VIII ad Arrigo VII*, Milano, Hoepli, 1921.

⁸⁹ DINO COMPAGNI, *Cronica*, I, 24, e *passim*. L'edizione critica più recente è quella a cura di D. Cappi, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo 2000.

⁹⁰ *Ivi*, I, 2.

⁹¹ *Ivi*, I, 20 e rubriche seguenti.

⁹² Il cenno agli «artifices quos dominari volunt» fa supporre che i priori delle arti fossero già stati istituiti (1282), mentre il riferimento ai guelfi non sembra sottendere che essi fossero già divisi e, i Bianchi, espulsi come avverrà alla fine del 1301. Citano il sermone C.T. DAVIS, *Un teorico fiorentino della politica*, cit., 207; E. PANELLA, *Dal bene comune al bene del comune*, cit., pp. 116-117; e R.M. DESSI, *I nomi dei guelfi e ghibellini da Carlo I d'Angiò a Petrarca*, in *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, cit., p. 49.

fractio est quia artifices dicunt male de magnis quod devorantur ab eis, quod prodictiones committunt, quod bona inimicorum defendunt, et huiusmodi, et a contrario magni de artificibus quod dominari volunt et nesciunt quod terram vituperant et huiusmodi. Tertia fractio est inter clericos et religiosos et laycos, quia de laycis dicunt quod sunt proditores, quod usurarii, quod periuri, quod adulteri, quod raptores, et verum est demultis. et a contrario layci dicunt quod clerici sunt fornicarii, glutones, otiosi, quod religiosi raptores, vanagloriosi, et de aliquibus verum est».⁹³

Le divisioni tra le “partes” sono ricondotte da Remigio a quelle tra i guelfi e i ghibellini, tra i magnati e i popolani e tra i chierici e i laici. Sono queste le discordie che, ai suoi occhi, minavano l’ordinamento comunale sul piano politico, sociale e religioso. Nessun cenno è fatto invece da Remigio alle inimicizie e alle vendette tra famiglie, tanto meno a quelle dei Cerchi e dei Donati. Occorre chiedersi perché, e la questione non può non essere interpretata se non alla luce di quanto abbiamo evidenziato finora. A non essere legittimate erano alcune tipologie di conflitti, non il conflitto in sé, del cui ordinario radicamento nelle relazioni di amicizia e inimicizia i *cives* comunali avevano piena consapevolezza. I conflitti che esorbitavano pratiche potenzialmente integrative come la vendetta intaccavano la natura consensuale della convivenza civile.

Schematizzando, si potrebbe dire che la vendetta era simmetrica e puntava all’equilibrio, mentre il conflitto tra le parti, il bando e l’esclusione erano asimmetriche e generavano squilibrio.⁹⁴ La vendetta si fondava su logiche e pratiche condivise, il bando politico no. Ricorderò come un grande storico della giustizia penale, Mario Sbriccoli, abbia invitato ad annoverare tra gli aspetti della giustizia «comunitaria locale», destinata a risolvere i conflitti tra vicini, tutte le pratiche come «vendette e ritorsioni, negoziati e accordi, transazioni e composizioni, mediazioni e paci private, patti, condiscendenze, rinunce, perdoni e remissioni». Secondo lui, nell’Italia comunale, la vendetta e la pace ‘erano’ la giustizia ed erano pertanto condivise e diffuse, mentre la pena e il processo *ex officio* sembravano «non corrispondere se non per tratti, e in speciali circostanze, all’idea di giustizia elaborata e introiettata dalle comunità»: la vendetta apparteneva alla giustizia condivisa e negoziata, «la sola vera giustizia pensabile ed accettabile».⁹⁵

⁹³ Citato in E. PANELLA, *Dal bene comune al bene del comune*, cit., pp. 116-117.

⁹⁴ Uso qui il termine ‘asimmetrico’ con una funzione euristica, per indicare il carattere non equilibrato, non consensuale e non legittimato, di talune forme di conflitto. Tra i politologi esso indica invece l’azione politica del terrorismo internazionale: cfr. A. MACK, *Why big nations lose small wars: the politics of asymmetric conflict*, «World politics», XXVII, 1975, pp. 175-200.

⁹⁵ Cfr. M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, cit., pp. 349-350.

In questa prospettiva, acquistano un significato ulteriore anche la legittimazione normativa delle pratiche vendicatrici e le occasioni di mediazione del conflitto che furono sviluppate e promosse in alcuni comuni. La ‘regolamentazione’ normativa puntava innanzitutto a non fare infrangere la soglia dell’equilibrio tra le parti, predisponendo delle regole ‘equilibrate’ del gioco politico. Per questa via il conflitto tra amici e nemici poteva tutelare l’onore dell’individuo e dei lignaggi e finire con l’essere parte integrante della ‘costituzione’ del comune, al punto da essere oggetto anche della sua pedagogia. Accanto ai modi della partecipazione agli uffici e delle discussioni consiliari, accanto alle procedure pubbliche e formali, appartenevano al dominio della convivenza civile – esprimevano cioè alcune ragioni dello stare insieme, del vivere in comunità – anche le pratiche informali, private e talora violente della politica. Quanto i valori ‘repubblicani’ anch’esse contribuirono alla tenuta ‘costituzionale’ degli ordinamenti comunali.